

Contributo  
unificato  
ENTRATA



**ORIGINALE**

18247/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Danno  
biologico -  
Aggravamento  
di patologia

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 24233/2008

- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Presidente -
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -
- Dott. DANILO SESTINI - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Cron. 18247  
Rep. 3235  
Ud. 29/05/2014  
PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 24233-2008 proposto da:

MIRTI TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio  
dell'avvocato FABRIZIO BRUNI, che la rappresenta e  
difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ENPAF ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FARMACISTI  
80039550589, in persona del Presidente e legale  
rappresentante pro tempore Dott. EMILIO CROCE,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI

2014  
1396

2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO LEOPARDI, che  
la rappresenta e difende giusta procura a margine del  
controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3089/2007 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2007 R.G.N.  
867/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 29/05/2014 dal Consigliere Dott. DANILO  
SESTINI;

udito l'Avvocato PAOLO LEOPARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per  
l'accoglimento del primo e secondo motivo del  
ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Teresa Mirti conveniva in giudizio l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (E.N.P.A.F.) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni biologici e morali dalla stessa subiti in conseguenza della insalubrità dell'alloggio di servizio che le era stato assegnato dall'Ente per lo svolgimento dell'attività di portierato; lamentava, in particolare, di avere sviluppato una grave patologia artrosica in conseguenza dell'elevatissimo grado di umidità dei locali (siti al piano seminterrato).

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda ritenendo insussistente il nesso causale fra le patologie da cui era affetta l'attrice e le condizioni ambientali dell'alloggio.

Disposta la rinnovazione della C.T.U. medico-legale, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla Mirti e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite.

Ricorre per cassazione la Mirti, affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; resiste, a mezzo di controricorso, l'E.N.P.A.F..

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata ha dato atto che il C.T.U. nominato in sede di gravame ha rilevato che "le condizioni microclimatiche (ambiente domestico) dell'abitazione della Mirti non possono essere considerate, sotto il profilo

etiopatogenetico, quale causa esclusiva, efficiente e determinante del quadro artrosico polidistrettuale sviluppatosi, ma può considerarsi quale causa algo-disfunzionale aggiuntiva rispetto ad un processo articolare che sarebbe comunque evoluto anche qualora la perizianda fosse vissuta in un ambiente confortevole", concludendo che "le condizioni di non igienicità sussistenti nell'appartamento di cui usufruiva l'appellante hanno reso di maggior operanza funzionale la malattia, non determinando il danno così come configurato attualmente, ma una minima quota di questo, quantificato quale danno biologico, nella misura dell'8%"; la Corte ha, inoltre, affermato che "le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. possono essere condivise, poiché prive di vizi logici e assunte all'esito di considerazioni medico legali approfondite in ordine alla patologia ...; esse sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle tratte dal C.T.U. di primo grado che ha ritenuto che i fattori microclimatici abbiano svolto al massimo un ruolo di aggravamento del sintomo dolore e sulle reazioni antalgiche, con esclusione del nesso causale e di quello concausale"; ha aggiunto che "peraltro la difesa appellata ha ribadito anche in questa sede di aver posto in essere una serie di iniziative atte a migliorare le condizioni abitative della Mirti, proponendole anche il trasferimento in altro stabile" e che "la Mirti ha evidenziato nel corso



della vicenda di causa un comportamento contraddittorio, chiedendo, al termine del rapporto di lavoro di portierato, di regolarizzare con la stipula di un contratto di locazione la propria permanenza nello stesso alloggio"; tutto ciò premesso, ha rigettato l'appello, condannando la Mirti al pagamento delle spese di lite.

2. Con i primi due motivi -che si trattano congiuntamente in quanto strettamente connessi- la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione di norme di legge ed in particolare dell'art. 2043 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 C.P.C., in relazione all'art. 360, n. 3 C.P.C" (1° motivo) e "omessa, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 numero 5 C.P.C.": con entrambi si duole che la Corte abbia dichiarato di aderire integralmente alle conclusioni del proprio C.T.U., salvo poi prescindere totalmente da esse e rigettare del tutto la pretesa risarcitoria dell'appellante.

2.1. La doglianza risulta fondata sotto il duplice profilo dell'errore di diritto e della contraddittorietà della motivazione.

Ha errato la Corte territoriale nell'escludere l'esistenza di un nesso causale o concausale fra le condizioni insalubri dell'appartamento e la patologia riscontrata nella Mirti, pur riconoscendo alle prime un "ruolo di aggravamento del sintomo dolore e sulle reazioni antalgiche";

deve -al contrario- ritenersi che l'aggravamento dello stato di dolore fisico e della menomazione funzionale correlati ad una malattia avente altra eziologia (nel caso, la patologia artrosica) integri una menomazione ulteriore dell'integrità psico-fisica dell'interessato (quale quota di invalidità aggiuntiva rispetto a quella che sarebbe derivata dalla patologia principale) che si pone in diretto rapporto causale con i fattori che tale aggravamento hanno determinato.

Sotto il secondo -e correlato- profilo, risulta palesemente contraddittoria la motivazione che dichiara di voler aderire alle conclusioni di una relazione di C.T.U., salvo poi discostarsene del tutto, al punto da negare rilevanza risarcitoria alla menomazione (aggiuntiva) pacificamente accertata e quantificata dal consulente.

2.2. Va escluso, peraltro, che tale 'scostamento' risulti adeguatamente motivato col generico riferimento alle iniziative che l'ESAF avrebbe posto in essere per migliorare le condizioni dell'immobile e con l'individuazione di un "comportamento contraddittorio" che sarebbe stato tenuto dalla Mirti: si tratta, in ogni caso, di elementi circostanziali generici (oltreché indeterminati quanto all'epoca in cui sarebbero state poste in essere le iniziative dell'ESAF) che -così come prospettati dal giudice di appello- non danno contezza delle ragioni per cui l'aggravamento patito dalla Mirti non sarebbe in

alcuna misura imputabile all'ente proprietario dell'immobile insalubre.

2.3. I due motivi vanno -dunque- accolti, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame della questione alla luce dei principi e delle considerazioni di cui sopra.

3. Il terzo motivo ("omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5 C.P.C.") deduce l'omessa motivazione sulla richiesta di risarcimento danni formulata dalla Mirti ex art. 89 C.P.C..

La censura è inammissibile in quanto denuncia come vizio di motivazione quello che -in effetti- viene prospettato come vizio di omessa pronuncia; per di più, difetta di autosufficienza (in quanto non trascrive il motivo che non sarebbe stato esaminato) e non è assistito dal quesito richiesto dall'art. 366 bis C.P.C. (applicabile *ratione temporis*, in quanto la sentenza è stata depositata il 10.7.2007).

4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte dichiarata l'inammissibilità del terzo motivo, accoglie il primo ed il secondo, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Appello di Roma anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Roma, 29.5.2014

Il Consigliere est.

*Inizio Scelto*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*

Il Presidente

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 28 AGO 2014  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*